

Concorso, interrogazioni in parlamento sull'ammissione anche dei semplici laureati

Non abilitati, il Miur dice no

Il sottosegretario D'Onghia anticipa il Tar: ricorsi infondati

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il ministero dell'istruzione non intende ammettere al concorso gli aspiranti docenti non abilitati. Lo ha detto il 7 aprile scorso **Angela D'Onghia**, sottosegretario all'istruzione, in commissione istruzione alla camera, in risposta ad un'interrogazione presentata da **Maria Coscia**, deputata del PD (5-08341). E ha ribadito la stessa posizione, sempre in VII commissione al senato, in risposta ad un'altra interrogazione presentata da **Annalisa Pannarale** di SI-Sel (5-08342). La rappresentante del governo ha spiegato che il ministero è a conoscenza di 11 decreti cautelari di ammissione con riserva al concorso, che riguardano 66 aspiranti. Ed ha chiarito che il Tar del Lazio li ha ammessi a fare domanda solo nelle more del giudizio di merito.

L'ammissione con riserva, peraltro, è una prassi espressamente prevista dal codice del processo amministrativo. Che attribuisce al giudice la facoltà di disporre misure provvisorie atte a garantire, in caso di vittoria da parte del ricorrente, l'effettività della decisione. In caso contrario, infatti, anche se il ricorrente avesse ragione, non potrebbe comunque giovare

degli effetti della decisione a suo favore. Ma ciò non vuol dire che chi è ammesso con riserva abbia automaticamente ragione. Anzi, in questo caso la strada è tutta in salita. La preclusione dell'accesso ai concorsi per i non abilitati, infatti, discende direttamente da una legge, essendo prevista dall'articolo 1, comma 110, della legge 107/2005. A questo proposito, il sottosegretario D'Onghia ha ricordato che il Tar Lazio non è intervenuto nel merito della legittimità delle disposizioni impugnate. Si è infatti limitato a fissare la data per l'udienza collegiale e, considerato che le date delle udienze sono successive al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ha concesso ai ricorrenti di avanzare comunque la domanda. Ciò esclusivamente in ragione del pericolo di pregiudizio irreparabile a carico dei richiedenti derivante dall'imminente scadenza del termine.

In vista dell'udienze di discussione nel merito, l'amministrazione ha provveduto a costituirsi per resistere alle pretese avanzate dai ricorrenti e per ottenere la revoca dei citati decreti monocratici «stante la totale infondatezza dei ricorsi, del tutto carenti di fumus boni iuris». In al-

tre parole, il ministero ritiene che i ricorsi non siano fondati nel merito. E nella propria memoria difensiva ha richiamato «l'evidente chiarezza del dettato normativo di cui all'articolo 1 comma 110 della legge n. 107 del 2015» si legge nella risposta all'interrogazione «che prevede il titolo di abilitazione all'insegnamento come requisito necessario per partecipare alla procedura concorsuale».

Con la stessa memoria il dicastero di viale Trastevere ha rappresentato l'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a configurare qualora fossero ammessi a partecipare al concorso anche i non abilitati rispetto agli aventi diritto, ben individuati non solo dal bando ma anche da una fonte di rango primario, la legge n.107. E in più, il ministero ha ritenuto di rappresentare anche l'interesse legittimo degli aspiranti abilitati al regolare svolgimento del concorso, secondo le modalità previste dalla legge. Pertanto, ha concluso il sottosegretario, il ministero dell'istruzione continuerà ad adoperarsi nelle opportune sedi per far sì che il concorso si svolga così come previsto dalla legge 107. E dunque, in particolare, che a partecipare allo stesso siano solo i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

—© Riproduzione riservata—

